

Edizione di giovedì 27 Luglio 2023

CASI OPERATIVI

Determinazione della base ACE in seno a una operazione di fusione LBO, sia in capo alla società veicolo che alla società target

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il Bonus tessile nel Modello Redditi SC2023

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Rideterminazione del valore delle partecipazioni con diritti patrimoniali rafforzati

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Errori del quadro RW e possibile ravvedimento

di **Francesco Paolo Fabbri**

DICHIARAZIONI

Il calcolo degli interessi passivi detraibili a seguito di rinegoziazione del mutuo

di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Determinazione della base ACE in seno a una operazione di fusione LBO, sia in capo alla società veicolo che alla società target di Euroconference Centro Studi Tributari



In data 10 febbraio 2021 viene costituita, con sede in Italia e capitale minimo di 10.000 euro, la società veicolo denominata Beta Srl, avente per oggetto sociale l'assunzione e gestione di partecipazioni in altre società. La chiusura del primo esercizio sociale viene fissata in atto costitutivo al 30 aprile 2022, al fine di essere allineata all'esercizio sociale della *target* Alfa Srl che copre il periodo 01/05/XX – 30/04/XX+1. Il capitale sociale di Beta Srl è interamente posseduto dal socio unico Gamma Srl, con sede in Italia, facente parte del Fondo XX, di diritto italiano.

In data 22 marzo 2021 il socio unico Gamma Srl effettua un apporto di capitale iscritto a "*Riserva Versamenti in conto capitale*" in favore della Beta Srl di 32.000.000 euro.

In data 25 marzo 2021 la società veicolo Beta Srl acquisisce il 100% della società *target* Alfa Srl, sino ad allora posseduta da 2 società di diritto lussemburghese e facenti parte del Fondo ZZ, a un prezzo di 40.000.000 euro.

Nel mese di dicembre 2021 si perfeziona l'operazione di fusione inversa della Beta Srl nella Alfa Srl, con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili alla data del 1° maggio 2021, ovvero fin dall'inizio dell'esercizio civile e fiscale della società incorporante Alfa Srl.

Nell'osservanza dell'articolo 5-bis, comma 2, D.P.R. 322/1998 – il quale stabilisce che "*in caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica*" – la *target* incorporante Alfa Srl ha presentato, entro il 30 settembre 2022 (ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si è perfezionata la fusione) la dichiarazione della Beta Srl per l'esercizio fiscale autonomo

antecedente alla fusione, ovvero l'esercizio compreso tra il 10 febbraio 2021 (data di costituzione) e il 30 aprile 2021 (ultimo giorno dell'esercizio fiscale ante fusione).

In tale contesto si inserisce il comportamento tenuto ai fini ACE e, in merito, si precisa che:

a) nel compilare in quadro ACE della dichiarazione dei redditi della Beta Srl, per l'esercizio *ante* fusione, si è proceduto come segue:

1. al rigo RS113, colonna 1 "*incrementi di capitale proprio*", è stato iscritto l'apporto di patrimonio sia per il capitale sociale che per il Versamento in conto capitale per complessivi 16.010.000 euro.

Detto importo deriva dalla somma del capitale sociale di 10.000 euro, che pesa per l'intero periodo fiscale considerato – periodo 10 febbraio 2021-30 aprile 2021 – e dall'apporto a Riserva versamenti conto capitale ragguagliato ai giorni di partecipazione all'esercizio fiscale e quindi di 16.000.000 euro ($32.000.000 \times 40/80 = 16.000.000$), dove:

- 80 sono i giorni che compongono l'esercizio fiscale della Beta Srl: 10 febbraio 2021-30 aprile 2021;
- 40 sono i giorni di partecipazione dell'apporto a patrimonio: 22 marzo 2021-30 aprile 2021.

2. al rigo RS113, colonna 2 "*decrementi di capitale proprio*", è stato indicato l'importo di 40.000.000 euro, ovvero l'ammontare di quanto pagato per l'acquisizione della partecipazione nella *target* Alfa Srl, in applicazione delle disposizioni antielusive contenute all'articolo 10, comma 3, lettera a), D.M. 3 agosto 2017, il quale prevede che "*La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo; [...omissis...]*";

3. l'esito di tale comportamento è una base ACE pari a zero in capo alla Beta Srl poi incorporata nella Alfa Srl.

Con riguardo alla compilazione del quadro ACE della *target* incorporante Alfa Srl, facente parte della dichiarazione redditi SC relativa al periodo di imposta 1° maggio 2021-30 aprile 2022 da presentare entro il 31 marzo 2023 (*post* fusione), si è operato alla luce di quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 98/E/2018: "*la società risultante dalla fusione subentra, anche ai fini fiscali, nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del TUIR. Tale principio di conservazione della base agevolabile intende evitare che, a seguito di operazioni di fusione, si determinino ingiustificati annullamenti della stessa, cioè non collegati a reali decrementi di capitale investito. Da ciò deriva che il subentro riguarderà non solo le variazioni di capitale proprio di segno positivo, ma anche le variazioni di segno negativo, con la conseguenza che si dovrà assumere post fusione la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell'operazione (cfr. Circolare n. 76/E del 6*

marzo 1998)".

Di conseguenza, alla base ACE stand alone della incorporante Alfa Srl di 5.000.000 euro sono state sommate algebricamente le variazioni in aumento e diminuzione della Beta Srl sopra descritte (senza ragguagliare i versamenti in conto capitale in base ai giorni, poiché ci troviamo nell'esercizio fiscale successivo a quello di effettuazione degli stessi) determinando, anche in questo caso, una base ACE definitiva di segno negativo.

Si chiede:

1. la giusta interpretazione delle disposizioni antielusive con riguardo al citato all'articolo 10, comma 3, lettera a), D.M. 3 agosto 2017, il quale prevede che *"La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo; [...omissis...]."*

In particolare, si richiede un parere in merito al fatto se:

- la suddetta norma vada applicata o meno al caso di specie, in considerazione del fatto che la società veicolo appartiene ad un gruppo diverso da quello della società *target*;
- se, pertanto, il calcolo della base ACE in capo a Beta Srl sia corretto e il decremento di 40.000.000 euro, relativo al prezzo pagato per l'acquisizione della *target*, vada effettivamente considerato ed inserito nel rigo RS113, colonna 2 *"decrementi di capitale proprio"*;

2. la corretta determinazione della base ACE in capo alla *target* incorporante Alfa Srl, ovvero se quanto descritto risulta corretto o meno;

3. se, in particolare, nel calcolare la base ACE *post* fusione dell'incorporante Alfa Srl – anche qualora in capo alla società veicolo Beta Srl non si fosse dovuto procedere la *"sterilizzazione"* dell'acquisto di quote nella *target* Alfa Srl – vada in ogni caso fatta una variazione in diminuzione per i conferimenti effettuati in Beta Srl a titolo di Versamenti in conto capitale;

4. se, qualora la determinazione della base ACE della società veicolo Beta Srl così come risultante da dichiarazione non fosse corretta, debba obbligatoriamente essere fatta una dichiarazione integrativa della stessa per permettere alla società *target* Alfa Srl di assumere la corretta base ACE di Beta Srl.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il Bonus tessile nel Modello Redditi SC2023

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Nella dichiarazione dei redditi SC2023 occorre indicare, nella sezione RU, con il **codice I5** il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) nella **misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino** di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L'elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d'imposta è stato individuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27.07.2021, tra cui figurano ad esempio 13.10.00 – Preparazione e filatura di fibre tessili, 15.20.10 – Fabbricazione di calzature, 32.99.20 – Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini, ecc.

Il credito d'imposta, istituito dall'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e **per quello in corso al 31 dicembre 2021**.

La norma agevolativa ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del **rispetto del limite di spesa** previsto (95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022).

In proposito, il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11.10.2021](#) ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto **moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per il periodo stesso.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per accedere al credito d'imposta, le imprese beneficiarie hanno **comunicato con apposita procedura telematica all'Agenzia delle Entrate, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, l'incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino.**

Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate è stato **inferiore al limite di spesa**, con il [provvedimento Prot. n. 2022/236366 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23.06.2022](#), è stato reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario fosse **pari al 100 per cento** dell'importo del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il **proprio cassetto fiscale** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), nei periodi d'imposta **successivi a quello di maturazione.**

Per la compensazione tramite il modello F24 va utilizzato nella sezione Erario il codice tributo "6953", istituito con la [risoluzione 65/E/2021](#), indicando nel campo **anno di riferimento l'anno di riconoscimento del credito d'imposta**, nel formato AAAA.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile.

Pertanto, nella dichiarazione dei redditi SC2023 riferita al **periodo di imposta 2022**, il **bonus tessile** è indicato con il **codice I5**, nella sezione RU dove possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, occorre indicare nel rigo:

- RU2, l'ammontare del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2022;
- RU3, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto;
- RU5, colonna 3, l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- RU6, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- RU8, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 **eventualmente versato** con il modello di pagamento F24 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e **fino alla data di presentazione della medesima**;
- RU10, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust;
- RU12, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

Ad esempio, la società SHOES Srl indica il bonus tessile relativo al periodo di imposta 2021, pari a 20.000 euro, riconosciuto al 100% dal [provvedimento prot. n. 2022/236366](#) ed utilizzato completamente nel 2022.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	bonus tessile		1	5
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo			
		(di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³			20.000 ,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			20.000 ,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00	I/A (Periodici e acconti)	I/A (Saldo)
	RU8	Credito d'imposta riversato			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹		² ,00

La misura agevolativa è riconosciuta nel **rispetto dei limiti** e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, e successive modifiche.

Il credito di imposta è riportato anche nel **quadro RS401** degli aiuti di stato con il **codice aiuto 67** – Credito d'imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori).

AGEVOLAZIONI

Rideterminazione del valore delle partecipazioni con diritti patrimoniali rafforzati

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



Com'è noto, l'[articolo 1, commi da 107 a 109](#), della Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha reintrodotto la possibilità di **rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali** detenute alla data del 1° gennaio 2023.

In questa nuova “edizione”, peraltro, è previsto che possa essere **rideterminato anche il valore fiscale dei titoli, delle quote e dei diritti negoziati in mercati regolamentati** o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla medesima data.

La stesura e il giuramento della perizia per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (visto che per i titoli negoziati occorre fare riferimento, invece, al valore normale determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 4, lettera a\), Tuir](#), per il mese di dicembre 2022) devono essere perfezionati entro il 15 novembre 2023; entro la medesima data deve essere altresì versata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima delle tre rate), fissata nella misura del 16%.

A tal riguardo, sono stati recentemente forniti chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria ([circolare AdE 16/E/2023](#)); in particolare, quanto alla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni “non quotate”, l'Agenzia delle Entrate ha di fatto richiamato i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi diffusi a commento delle precedenti “edizioni”, concentrandosi poi maggiormente sugli aspetti concernenti la novità rappresentata dalla “**rivalutazione degli strumenti finanziari “quotati”**”.

Tra i vari chiarimenti forniti nella predetta circolare, di un certo interesse risulta però anche quello riguardante la **rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni aventi diritti patrimoniali rafforzati** (nello specifico, sono presi in considerazione i cd. “*carried interest*”).

Tali strumenti finanziari comportano generalmente una **maggiore percentuale di**

partecipazione agli utili, rispetto a quella spettante agli altri investitori, spesso a fronte di un **sacrificio in termini di diritti amministrativi**, di vincoli temporanei alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili, presupponendo altresì che la generalità dei soci abbia ottenuto il **rimborso** del capitale investito, oltre a un adeguato **rendimento** (cd. “*hurdle rate*”).

Pare evidente come il **valore “di mercato” di tali strumenti finanziari potrebbe risultare quindi superiore**, a parità di consistenza della partecipazione al capitale, rispetto a quello delle partecipazioni “ordinarie”.

Si poneva, quindi, il dubbio se, in sede di rideterminazione del relativo valore fiscale, si potesse tener conto di **tale maggior valore “di mercato” correlato ai diritti patrimoniali rafforzati**.

Un primo chiarimento, in senso negativo, era peraltro già stato reso nella [risposta all'istanza d'interpello n. 738](#) del 20.10.2021.

Alle medesime conclusioni è quindi giunta l'Amministrazione finanziaria anche nella più recente e già citata [circolare AdE 16/E/2023](#), nella quale, preliminarmente, è stato rammentato come, “[...] *ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni “non negoziate”, il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 preveda che “per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati [...] può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima [...], a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.*

Pertanto, continua l'Amministrazione, “[...] **il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipato, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima.** Per quel che concerne il valore oggetto della perizia, si evidenzia che il comma 4 del citato articolo 5 stabilisce che «il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale». In altri termini, il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa. **Pertanto, nel caso di titoli aventi diritti patrimoniali rafforzati, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto non è possibile assumere un valore diverso da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2023, espressa dalla percentuale di partecipazione al capitale**”.

Conseguentemente, i detentori di tali “speciali” partecipazioni **potrebbero realizzare**, anche in caso di **rideterminazione del valore fiscale delle stesse**, una **plusvalenza** da assoggettare a imposizione sostitutiva in misura pari al 26%, con riguardo anche al maggior valore “di mercato” correlato ai diritti patrimoniali rafforzati già presente alla data di riferimento della perizia.

L'Amministrazione finanziaria si è invero occupata, nei documenti di prassi sopracitati, dei soli strumenti finanziari che incorporano il cd. “*carried interest*”; tuttavia, più in generale, la medesima tematica potrebbe porsi anche con riguardo alle “**speciali categorie**” di azioni che dovessero, per esempio, conferire il diritto a una **partecipazione agli utili più che proporzionale**, a fronte, come accade talvolta, di un sacrificio in termini di diritti amministrativi, ai sensi dell'[articolo 2348, comma 3, cod. civ.](#), oppure con riguardo alle cd. “**quote speciali**” delle S.r.l. PMI di cui all'[articolo 26 D.L. 179/2012](#), nella formulazione conseguente alla novella introdotta con il D.L. 50/2017.

Ogni qualvolta, infatti, tali **diritti patrimoniali rafforzati risultassero trasferibili a terzi con la partecipazione**, il valore “di mercato” della stessa potrebbe risultare maggiore rispetto a quello riconosciuto alle partecipazioni “ordinarie”, a parità di consistenza percentuale.

La questione non dovrebbe porsi, invece, con riguardo ai diritti particolari attribuiti ai soci di S.r.l. non PMI ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, cod. civ., poiché, salvo diversa previsione statutaria (e sempre che si condivida la tesi richiamata nella massima I.I.10 del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie), in caso di **alienazione parziale della quota** detti diritti rimarrebbero attribuiti per intero in capo al socio alienante, mentre, in caso di **alienazione dell'intera partecipazione**, i diritti particolari si estinguerebbero, conseguentemente “**espandendosi**” quelli degli altri soci.

Stando al percorso argomentativo seguito dall'Amministrazione finanziaria, **non rilevano, a maggior ragione, eventuali maggiori valori riconosciuti dal “mercato” semplicemente a titolo di “premio di maggioranza**”. Anche in tal caso, quindi, l'alienante che avesse “rivalutato” la partecipazione potrebbe comunque conseguire una **plusvalenza** (in assenza di clausole statutarie particolari, poste a tutela dei soci di minoranza che le facessero valere), anche ove il valore della società non si fosse incrementato rispetto alla data di riferimento della perizia.

Specularmente, tale approccio potrebbe incidere anche sui **possessori di partecipazioni “di minoranza”** (o di quelle “ordinarie”, in presenza di quote o azioni “speciali”) che, in caso di **alienazione**, potrebbero essere penalizzate in termini di valore “di mercato”, rispetto al valore risultante moltiplicando quello complessivamente attribuibile alla società per la percentuale rappresentata dalla partecipazione “rivalutata”. Se è vero, infatti, che questi soci potrebbero **effettuare una “rivalutazione” anche solo parziale**, l'Amministrazione finanziaria, già con la [circolare AdE 81/E/2002](#), aveva tuttavia chiarito che le partecipazioni “rivalutate” costituiscono un **autonomo strato LIFO**, che si considera **acquisito in data più recente**, ricordando altresì che, “[...] sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 5, della legge n. 448 del 2001, l'assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o valore di acquisto – **non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del Tuir**. Pertanto, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. A tal fine, gli intermediari in sede di applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto. Conseguentemente, i **successivi acquisti di**

partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato”.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Errori del quadro RW e possibile ravvedimento

di **Francesco Paolo Fabbri**



Come ogni anno i soggetti che detengono **beni all'estero** (investimenti e/o attività finanziarie) così come **criptoattività** – a seguito delle novità della Legge 197/2022 – devono compilare il **quadro RW**, in base a quanto previsto dalla normativa:

- sul **monitoraggio fiscale** degli stessi asset, detenuti a titolo di **proprietà** o di **altro diritto reale**,
- relativa alle **imposte patrimoniali** che possono risultare dovute in connessione a tali beni, ossia **IVIE** e **IVAFE** per gli immobili e le attività finanziarie rispettivamente.

Il riepilogo dei beni detenuti all'estero e delle valute virtuali va compilato con grande attenzione soprattutto in considerazione dei **risvolti sanzionatori** per gli **errori** che possono essere commessi; quanto detto non tanto (e non solo) con riguardo alle richiamate imposte patrimoniali, bensì per quanto riguarda specificamente il monitoraggio. Ed infatti:

- se IVIE e IVAFE vedono applicate, ex [articolo 19, commi 17 e 22](#), D.L. 201/2011, le **penalità** ordinariamente previste per le **imposte sui redditi** (quindi ad esempio **sanzione** che va **dal 90 al 180%** in caso di **infedeltà dichiarativa**), le quali sono in ogni caso calcolate su importi generalmente non così elevati, dato che le **aliquote** IVIE e IVAFE sono pari allo **0,76%** e allo **0,2%** rispettivamente,
- le **irregolarità del monitoraggio** sono punite con una **sanzione** particolarmente afflittiva, che va ordinariamente **dal 3 al 15%** degli **importi non dichiarati**, come previsto dall'[articolo 5, comma 2](#), primo periodo del D.L. 167/1990. Sanzione peraltro **raddoppiata, dal 6 al 30%**, qualora gli asset di cui sopra siano localizzati in **paradisi fiscali** (secondo periodo della norma appena citata), e a prescindere da quanto eventualmente irrogabile con riferimento alle imposte eventualmente dovute.

Concentrandosi dunque sugli errori del monitoraggio, si può innanzitutto notare come detta sanzione trovi **applicazione** solamente quando il contribuente **omette** di **indicare** il **valore dei beni** da includere nel quadro RW, oppure quando ne indica uno **inferiore**.

Diversamente, **non** risultano **sanzionabili** le **violazioni non incidenti sull'entità dei possedimenti** esteri o delle criptoattività (come, ad esempio, l'indicazione di un **codice identificativo errato** o l'irregolarità nell'indicazione del **codice fiscale dei cointestatari** dei conti correnti esteri).

Una questione che spesso interessa gli operatori tenuti al riepilogo dei beni in esame è quella relativa alla **presentazione del modello entro** il termine di **90 giorni** dalla **scadenza** per la **presentazione** della **dichiarazione dei redditi** (c.d. intervallo di tardività), analogamente a quella sulla possibile **integrazione** del quadro RW nel **medesimo intervallo di tempo**.

Il tutto, si badi, tenendo a mente un aspetto rispetto al quale non si pongono ad oggi più dubbi, ossia che tale **quadro RW non rappresenta una dichiarazione a sé stante**, bensì solamente una parte (come tutte le altre) del modello dichiarativo (cfr. [circolare 11/E/2010](#)).

Ed infatti, come anche affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (tra le altre si veda [Cassazione n. 31626 del 04.11.2021](#)), *“se la **dichiarazione dei redditi della persona** è stata **presentata**, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con **omessa compilazione di un quadro o modulo**, non ricorre l'ipotesi dell'omessa presentazione della dichiarazione, ed è **consentito** al contribuente **proporre una dichiarazione integrativa**”*.

Occorre quindi considerare la previsione del terzo periodo del citato [articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), norma che, a differenza di quanto visto in precedenza, stabilisce la **sanzione fissa**, pari a **258 euro**, in caso di **presentazione tardiva** (entro 90 giorni) del quadro RW.

Su tale casistica si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, tramite la propria [risoluzione 82/E/2020](#), affermando infatti che la **presentazione** per la **prima volta** della **dichiarazione entro i 90 giorni**, comprensiva del quadro in discussione, porta all'applicazione della **penalità fissa** (così come quella per omesso/tardivo versamento, ex [articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), qualora l'omissione abbia prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE). Con possibilità, comunque, di ricorrere al **ravvedimento operoso** su tutte le irregolarità commesse.

Si ritiene inoltre che, in linea con quanto ulteriormente riportato dalla [circolare 42/E/2016](#) (§ 2.2.3, pag. 9 e ss.), in caso di **integrazione** della **dichiarazione entro i 90 giorni**, anche con riguardo al **singolo quadro RW**, **non** debba essere irrogata la **sanzione** per l'eventuale **infedeltà** – che si è visto essere proporzionale dal 3 al 15%, oppure dal 6 al 30% per i Paesi black list – **bensì** sempre quella **pari a 258 euro**.

Anche in questo caso, evidentemente, con possibilità di effettuare il ravvedimento delle somme – nello specifico con **riduzione della sanzione** di 258 euro a **1/9 (28,67 euro)**.

Diversamente, e come affermato dallo stesso documento di prassi del 2016, una volta **superato** simile **intervallo di 90 giorni** dovrà essere irrogata la sanzione proporzionale più volte richiamata (eventualmente raddoppiata), sia nel caso in cui che il **quadro RW** originariamente

presentato venga **integrato**, sia qualora la **dichiarazione dei redditi** sia stata **originariamente omessa** (si veda a questo proposito la [circolare 27/E/2015](#), § 2.3).

Anche se in quest'ultima circostanza **non** sarà **possibile** la **regolarizzazione spontanea** da parte del **contribuente**, con ravvedimento e riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

A **livello operativo**, nella **compilazione** del **modello F24** per il **ravvedimento** che venga effettuato si dovranno indicare, limitatamente alle **sanzioni** di cui si è detto, i seguenti **codici tributo**:

- **8911** con riguardo agli errori connessi al **monitoraggio fiscale**;
- **8901** per le **imposte patrimoniali** in quanto, come precedentemente illustrato, il **comparto sanzionatorio** per l'IVIE e l'IVAFE è quello applicabile per le **imposte sui redditi**.

DICHIARAZIONI

Il calcolo degli interessi passivi detraibili a seguito di rinegoziazione del mutuo

di **Laura Mazzola**



Nell'ipotesi di **estinzione o rinegoziazione di mutui ipotecari**, occorre prestare particolare attenzione in riferimento al calcolo della detrazione degli interessi passivi.

Il legislatore, con l'[articolo 15, comma 1, lett. b\), Tuir](#), stabilisce che, in presenza di un **mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** e delle sue pertinenze, spetta una **detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

In particolare, però, la detrazione spetta su un **importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a 4.000 euro**.

Qualora il mutuo originario venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di **surrogazione per volontà del debitore** (cosiddetta portabilità del mutuo), prevista dall'[articolo 120-quater, comma 8, D.Lgs. 385/1993](#), il diritto alla detrazione è commisurato ad un **importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo**.

Così, in caso di **estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi** e successiva stipula di un nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero ammontare degli interessi corrisposti in relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dalla norma.

Diversamente, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione sugli interessi passivi, se il contratto di mutuo, intestato dapprima ad un solo coniuge, è **sostituito con un mutuo intestato ad entrambi**.

La detrazione compete, in ogni caso, esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nel limite complessivo del precedente mutuo e nel limite complessivo di 4.000 euro per entrambi i coniugi.

Anche in caso di **rinegoziazione di un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale**, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla **residua quota di capitale, incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate**, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta, da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Per **determinare la percentuale sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi**, in caso di estinzione e rinegoziazione, è possibile adottare la formula:

$$X = 100 \times (\text{quota residua primo mutuo} + \text{oneri correlati}) / \text{importo del secondo mutuo}$$

Si ponga l'ipotesi di un contribuente che ha provveduto a **rinegoziare** il mutuo stipulato ai fini dell'acquisto dell'abitazione principale, sostenendo oneri correlati alla procedura pari a 2.000 euro.

Al momento della rinegoziazione risultava un debito residuo pari a 150.000 euro, oltre a rate scadute per 5.000 euro e un rateo interessi per il periodo in corso pari a 3.000 euro.

A seguito della rinegoziazione del mutuo, la banca concede in **prestito** una quota capitale pari a 170.000 euro.

Ne deriva che il contribuente deve valutare se risultano o meno **deducibili gli interessi passivi** corrisposti sul mutuo rinegoziato.

A tale riguardo il contribuente provvede ad effettuare il conteggio della percentuale sulla quale è possibile fruire della **detrazione degli interessi**. Tale percentuale è pari al 94,12 per cento, quale risultato della formula applicata: $100 \times (150.000 + 5.000 + 3.000 + 2.000) / 170.000$.

Effettuato il conteggio, il contribuente rileva che gli interessi passivi corrisposti sul mutuo rinegoziato sono **deducibili** nella misura del 94,12 per cento, sempre nel rispetto del limite massimo annuo complessivo pari a 4.000 euro.